

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI

N° 1257 del 01/08/2024

Oggetto:	IMPEGNO E AFFIDAMENTO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA RELATIVA ALLA FPO DI SCOSSALINE METALLICHE SULLA GUAINA DEL TERRAZZO DELL’IMMOBILE SEDE DEL DISTRETTO ARTA DI PESCARA IN VIA G. MARCONI, 51”. DITTA “EUROASFALTI2 SRL” CON SEDE NEL COMUNE DI SCAFA, C.DA COLLIMANPIOPO, CIG: B2904D83AB
-----------------	---

Estensore	Marco Giansante
Responsabile del Procedimento	Marco Giansante
Posizione Organizzativa	

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- **CHE** nel Programma triennale dei LL.PP. dell'Arta è prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul terrazzo presente nell'immobile ARTA in Via G. Marconi, 51 a Pescara;
- **CHE** con determina n° 2008 del 21/12/2023 è stata avviata la procedura per la progettazione e per la realizzazione dei lavori per la fpo dell'impianto fotovoltaico impegnando le somme necessarie pari ad **€ 330.000,00**;
- **CHE**, per porre i pannelli sul terrazzo, occorre che la copertura dello stesso risponda a dei requisiti di ignifugabilità stabiliti dalle Norme dei VV.FF., per cui sono stati affidati i lavori per la fpo di due guaine alla ditta **EUROASFALTI2 srl** con sede nel Comune di Scafa, c.da Collimanpioppo;
- **CHE** gli stessi sono stati realizzati, contabilizzati e liquidati alla suddetta ditta;
- **CHE** a causa della incapienza dei fondi non tutti i lavori sul terrazzo sono stati realizzati con il primo intervento per cui si rende necessario il suo completamento;
- **CHE** l'ing. Marco Giansante, Responsabile dell'Ufficio LL.PP. con mail del 25/1/24 ha chiesto un preventivo con mail del 27/6/2024 (allegato 2) alla ditta **"EUROASFALTI2 srl"** con sede nel Comune di Scafa, c.da Collimanpioppo per il completamento dei lavori sul terrazzo consistenti nella FPO di scossaline metalliche da porre sulla guaina del terrazzo in corrispondenza dei parapetti in modo che le stesse guaine non possano essere sollevate e quindi staccate dal vento e dagli agenti atmosferici in genere;
- **CHE** la suddetta ditta, con mail del 27/06/2024 (allegato 2) il preventivo per un costo complessivo di **Euro 18.000,00 oltre iva al 10% e quindi complessivamente euro 19.800,00**;

RILEVATO che si rende necessario ed urgente pertanto provvedere alla fpo di scossaline metalliche da porre sui manti nel terrazzo dell'immobile Arta di Pescara, propedeutico alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, oltre ad opere accessorie;

RILEVATO che occorre affidare apposito incarico ad una ditta specializzata nel settore;

RICHIAMATI:

- 1) la L.R. 64/1998 di istituzione dell'A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente;
- 2) la L.R. n. 27/2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 64/98;
- 3) la L.R. 3/2002, art. 47 prevede che i bilanci delle Agenzie Regionali sono approvati dal Consiglio Regionale con appositi articoli della legge di bilancio;
- 4) la L.R. 47/2006 con la quale è stato introdotto l'art. 11 bis della L.R. 64/1998 che dispone che la gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria, applicando per quanto possibile la L.R. 3 marzo 2002 n. 3;
- 5) il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;



VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 11/12/2023 di adozione del bilancio di Previsione 2024, 2025, 2026;

DATO ATTO che con DGR n. 197 del 08/03/2024 la Regione Abruzzo ha approvato il Bilancio di Previsione A.R.T.A. 2024 – 2026;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo», s.m.i.;

VISTO il Regolamento Generale dell'ARTA, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 689 del 30.09.2013;

VISTO il D.Lgs. 36/2023" o "Codice") e in particolare:

- l'art. 229 comma 2, del Codice, in base al quale: *"le disposizioni del codice, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1 luglio 2023"*;
- l'art. 225, comma 2, del Codice secondo cui: *"le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024. In via transitoria, le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 7, 29, 40, 41 comma 2-bis, 44, 52, 53, 58, 74, 81, 85, 105, comma 7, 111, comma 2-bis, 213 commi 8, 9 e 10, 214, comma 6 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023"*;
- l'allegato II.12, Parte V del Codice *"Requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura"*;
- l'art. 114 del Codice recante la disciplina della Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;



CONSIDERATO

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo dall'affidatario risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

PRECISATO che:

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui



all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

DATO ATTO che la richiesta di preventivi in luogo dell'affidamento diretto rappresenta una procedura informale e semplificata di affidamento. Dunque, attesa la natura informale dell'affidamento e il combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 32, commi 2 e 14, e all'art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell'innalzamento delle soglie dell'affidamento diretto disposto dall'art. 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 120/ 2020 e ss.mm.ii., si ritiene che in caso di affidamento diretto la stazione appaltante possa richiedere i preventivi via PEC fino alla soglia di 139.000 euro per gli appalti di servizi e di forniture, atteso che l'utilizzo di tale modalità non determina la violazione del "principio di segretezza" delle offerte (Parere MIMS n. 1530/2022);

CONSIDERATO CHE:

- il principio di rotazione, come affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione dei precedenti affidamenti, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;
- l'operatore presenta per le sue prestazioni prezzi competitivi rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- inoltre, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in merito all'attuazione all'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 Dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016, nonché ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n.136, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, il Codice identificativo gara (C.I.G.) è il n **B2904D83AB**;

DATO ATTO CHE l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che



costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...”);

CHE, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. 50/2017, e vista la circolare esplicativa n. 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa;

VISTO il Decreto n° 6 del 21/12/23 con il quale sono state assegnate le funzioni dirigenziali all'Ing. Marco Giansante dipendente a tempo indeterminato dell'Arta;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

PRESO ATTO, pertanto, della necessità di procedere all'affidamento dell'incarico ad una ditta esperta nel settore;

RITENUTO, per quanto sopra detto, di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.a) del D.Lgs. 36/23, i lavori di manutenzione straordinaria sul terrazzo dell'immobile Arta in Via G. Marconi, nel Comune di Pescara alla società **“EUROASFALTI2 srl”** con sede nel Comune di Scafa, c.da Collimanpioppo, PI: 02122230689;

PRECISATO che l'importo complessivo pari ad **€ 19.800,00** potrà essere finanziato sul Capitolo 01.03.2.02.583.0 denominato “Lavori ristrutturazione ed adeguamento tecnico/strutturale immobili ARTA” impegno **2022/1/593/6**;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 07/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa che ha esteso l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione, ivi comprese le Agenzie per la Protezione, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

VALUTATA l'urgenza e l'indifferibilità dei suddetti interventi;

RITENUTO di imputare e sub-impegnare la somma necessaria pari ad **€ 19.800,00** sul Capitolo 01.03.2.02.583.0 impegno **2022/1/593/6** che presenta la necessaria disponibilità;

ACQUISITO il documento con cui la ditta **EUROASFALTI2 srl”** con sede nel Comune di Scafa, c.da Collimanpioppo comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010 e s.m.i.;



DATO ATTO che è stato acquisito il DURC (allegato 3);

RISCONTRATA la regolarità della sopra richiamata documentazione agli effetti contabili, fiscali e tecnici, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione alla ditta **EUROASFALTI2 srl** con sede nel Comune di Scafa, c.da Collimanpioppo per l'importo complessivo lordo di €. **19.800,00**;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 104 del Regolamento di Contabilità, sulle fatture è stato apposto il visto di regolare esecuzione della fornitura da parte del Responsabile, o suo delegato, del Distretto o area di riferimento agenziale assegnatario della fornitura di cui trattasi;

VISTI gli artt. 35, c. 1, e 57, c. 4, del Regolamento di Contabilità;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile dell'Ufficio Attività Finanziarie ed Economiche,

per quanto tutto quanto sopra

DETERMINA

- 1. di prendere atto** della narrativa che precede che qui si intende trascritta;
- 2. di affidare** i lavori di manutenzione straordinaria sul terrazzo dell'immobile Arta in Via G. Marconi, nel Comune di Pescara alla società "**EUROASFALTI2 srl**" con sede nel Comune di Scafa, c.da Collimanpioppo, in accettazione dell'offerta acquisita agli atti, per le seguenti ragioni:
 - ☐ *Disponibilità immediata ad eseguire la prestazione;*
 - ☐ *Convenienza economica della proposta di svolgimento dell'incarico professionale;*
 - ☐ *Specificità della prestazione;*
 - ☐ *Affidabilità del professionista in rapporto all'oggetto dell'incarico;*
- 4. di dare**, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come da comunicazione già acquisita sul conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 5. di dare atto che**, ai sensi dell'art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG n. B2904D83AB;
- 6. di dare atto che** è stato acquisito il DURC relativo alla regolarità contributiva, così come la comunicazione sul conto dedicato e la certificazione di cui all'ex art. 80 del D.Lgs. 50/16 sono già stati acquisiti;
- 7. di sub-impegnare**, per i suddetti lavori la somma complessiva di €. **19.800,00** nel Capitolo 01.03.2.02.583.0 impegno 2022/1/593/6;
- 8. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso



commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

9. **di attribuire** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
10. **di dare atto** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il [contributo a favore di ANAC](#) negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
11. **di precisare** che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
12. **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. N. 33/2013 e s.m.i..
13. **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista.

Data, 01/08/2024

GIANSANTE MARCO / ArubaPEC S.p.A.

